# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 891

## **DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa dei senatori BALLESI, DELFINO, BEDIN, SECCHI, COSTA, TAMPONI, COVIELLO, LADU e ZANOLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 1994

Ripristino per le imprese artigiane delle condizioni necessarie per usufruire degli esoneri contributivi

#### XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ha previsto, all'articolo 18, l'esclusione dell'efficacia dell'articolo 3 del decretolegge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, che prevedeva, a favore delle imprese rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali dell'artigianato, il riconoscimento dei benefici di cui agli articoli 1 e 2 della stessa legge, subordinatamente all'integrale rispetto degli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro. A causa di ciò si stanno oggi verificando le seguenti conseguenze:

- 1) compromissione del principio dell'efficacia erga omnes degli obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva;
- 2) alterazione del principio del pari trattamento fiscale fra imprese dello stesso settore;
- 3) applicazione di contratti diversificati che mortificano l'autonomia contrat-

tuale generando costi e condizioni più onerosi;

- 4) alterazione dei principi di correttezza e di rappresentanza sindacale;
- 5) pericolo per le imprese artigiane di un aumento della conflittualità interna con il rischio di dover affrontare i notevoli costi derivanti da eventuali e numerose controversie.

Ora, considerando che le norme che condizionano al rispetto dei contratti collettivi l'ottenimento di sgravi fiscali e contributivi hanno innegabilmente funzione normalizzatrice della concorrenza e di rispetto della correttezza sindacale e che eventuali deroghe, oltre che a violare norme di correttezza nei rapporti fra le parti sociali e le istituzioni, creano perplessità quanto al rispetto di inderogabili principi costituzionali, si rende quanto mai necessario un intervento legislativo tendente a reintrodurre la soppressa normativa già disciplinata dall'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151.

### XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

### **DISEGNO DI LEGGE**

### Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono soppresse le seguenti parole: «ad esclusione di quanto previsto all'articolo 3 del decreto medesimo».

•		